

acquisiti da quelle provincie. Io protesto che nasceranno disordini gravi se si ritornerà a disfare quanto colà si è fatto, poichè moltissimi erano gli abusi in quelle provincie, che le nuove congregazioni di carità si sono date a tutt'uomo ad estirpare. Se si scompiglierà nuovamente l'iniziativa patriottico e difficile lavoro, io non so se sarà possibile di ottenere quel vantaggio che le città ne attendevano, che è aspettato ansiosamente da quelle popolazioni, e che già in taluni luoghi s'incominciava a sperimentare.

MINGHETTI, relatore. La Commissione non può accettare questa redazione. Del resto ciò che propone l'onorevole Gabrielli è sempre lo stesso. Egli vuole per massima ciò che noi vogliamo per eccezione. Creda a me che non nascerà nessuna perturbazione, nè mali nuovi in quelle provincie per tal motivo, quando non vi sia improvviso mutamento, quando le congregazioni di carità rimanessero contemporaneamente amministratrici delle opere pie, finchè la deputazione provinciale proponga quali sono quelle che conviene tenere riunite in modo stabile e definitivo. Egli vuole che si dica che la deputazione provinciale proporrà quelle fra le opere pie che si debbono separare. Ma, mentre l'effetto è lo stesso, la locuzione urta col principio fondamentale della legge. Ora dico francamente, se egli si propone uno scopo pratico, credo che l'otterrà nel modo che noi proponiamo; se poi vuole assolutamente invertire la formula fondamentale della legge, in questo caso la Commissione deve rifiutarsi a tale mutamento.

LUZI. Domando la parola.

Voci. Ai voti!

LUZI. Non faccio che aderire alle ragioni emesse testè dall'onorevole relatore. Quando io dico perchè, essendo anch'io di quelle provincie, e conoscendo la loro posizione, non posso ciò non ostante dividere tutti i timori affacciati dall'onorevole Gabrielli, i quali però sarebbero in parte veri, se la Commissione non fosse discesa a quelle concessioni che ha fatto.

GABRIELLI. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento del deputato Gabrielli sia appoggiato.

(È appoggiato.)

GABRIELLI. Quando si prenda atto dell'emendamento che io avevo proposto, e che senta tali dichiarazioni non rifiutate dalla Commissione, anzichè veder ricusata la mia proposta, io mi acquieterò all'articolo quale era stato redatto ultimamente.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di dirmi se intende che debbano essere ommesse le parole dopo quelle che dicono: *surrogate da amministrazioni speciali...* perchè, da quanto mi fu detto, ieri nella Commissione...

MINGHETTI, relatore. Parmi che ciò non muta niente. Il senso resta lo stesso. L'amministrazione unica sarà surrogata o da amministrazioni speciali o dalle congregazioni comunali di carità. Quando dice che le nuove amministrazioni speciali saranno nominate a norma

dell'articolo 4, non veggio differenza. Pertanto io accetto l'emendamento, ritenendo che il concetto è sempre identico.

PRESIDENTE. Dunque colla cancellazione delle parole: *di ciascun'opera pia* pongo ai voti l'articolo 32 nei termini nei quali ne ho dato lettura.

(È approvato.)

« Art. 33. Nelle provincie toscane le amministrazioni esistenti saranno conservate a norma dell'articolo 4, e sarà provveduto pel rimanente alla formazione delle congregazioni di carità, secondo gli articoli 27 e 29.

« Sino a che non siano create le deputazioni provinciali permanenti la tutela delle opere pie rimarrà alla prefettura. »

MINGHETTI, relatore. Alcuni nostri colleghi toscani hanno mosso dubbio se questo articolo basta per indicare che nulla è innovato in ciò che riguarda le partite inscritte nel bilancio dello Stato per sussidi alle opere pie. Io credo che non possa nascere dubbio che il bilancio dello Stato per rapporto alle opere pie non è punto alterato.

BATTAZZI, ministro per l'interno. Qui non si tratta di una legge di dotazione delle opere pie, nè di accertare quale sia ora il patrimonio loro; si tratta di una legge che ordina le amministrazioni delle opere pie: epperò, qualunque siano le disposizioni delle altre leggi relative al patrimonio delle opere pie, rimangono perfettamente intatte.

Allora soltanto che verrà la discussione del bilancio e delle altre leggi che si riferiscono al patrimonio di questi istituti, potrà vedersi quali siano le norme a tenersi al proposito.

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, s'intenderà approvato l'articolo 33.

(La Camera approva.)

« Art. 34. Nelle provincie meridionali i Consigli degli ospizi saranno disciolti, e subentreranno ad essi le deputazioni provinciali in tutto ciò che non è contrario alla presente legge.

« Saranno disciolte parimente le Commissioni comunali di beneficenza, e saranno surrogate a norma degli articoli 27 e 29. Queste però continueranno ad amministrare temporaneamente anche le opere pie speciali che erano concentrate nelle mani delle Commissioni comunali di beneficenza, sino a che, a proposta delle deputazioni provinciali, siasi con decreto reale provveduto alla costituzione delle amministrazioni speciali delle opere pie a norma dell'articolo 4.

« Sino al 1° gennaio 1865 i ratizzi imposti alle opere pie continueranno a percepirsi dalla deputazione provinciale ai soli oggetti seguenti: 1° pagamento degli impiegati addetti ai Consigli degli ospizi, i quali potranno essere obbligati a prestar l'opera loro alla deputazione provinciale; 2° pagamento delle pensioni di diritto per quanto manca sulle rendite inscritte in testa dei Consigli degli ospizi le quali passano alle deputazioni provinciali; 3° sussidi fissi agli stabilimento d'interesse circondariale, provinciale e consortile; 4° sussidi